



OGGETTO: Adeguamento delle disposizioni amministrative per la ricerca e la raccolta dei tartufi e per il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate e dematerializzazione della procedura di rilascio del tesserino di autorizzazione alla raccolta tartufi. L.R. n. 30/1988 e L.R. n. 21/2024.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si adeguano le disposizioni amministrative per la ricerca e la raccolta dei tartufi e per il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate e si dà avvio all'utilizzo del nuovo applicativo informatico per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio e rinnovo del tesserino di idoneità per la ricerca e la raccolta dei tartufi, a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. n. 21 del 10 settembre 2024 alla L.R. n. 30 del 28 giugno 1988 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

Il relatore riferisce quanto segue.

Con la Legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 sono state apportate alcune modifiche alla Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

Le modifiche riguardano aspetti concernenti:

- le tipologie dei miglioramenti culturali ammessi per le tartufaie controllate (art. 3 della L.R. n. 30/1988);
- la definizione delle tartufaie coltivate, introducendo anche criteri e modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene, nonché il disciplinare di produzione (art. 4 della L.R. n. 30/1988);
- la procedura per il riconoscimento delle tartufaie da parte della struttura regionale competente e la modalità di delimitazione delle stesse (art. 5 della L.R. n. 30/1988);
- la composizione della Commissione di esame per l'ottenimento del tesserino necessario per praticare la raccolta dei tartufi (art. 7 della L.R. n. 30/1988);
- i periodi di raccolta per alcune specie, le misure del "vanghetto" o "vanghella" e l'introduzione di limiti di raccolta nel caso di autoconsumo (art. 8 della L.R. n. 30/1988);
- la raccolta nelle foreste demaniali (art. 9 della L.R. n. 30/1988).

Con le modifiche apportate all'art. 11 bis della L.R. n. 30/1988 viene inoltre istituita una tassa di concessione regionale, in vigore dal 1 gennaio 2025, per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di 100,00 €, da corrispondere entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, oppure entro tre mesi dalla data di rilascio del primo tesserino, a seguito del superamento dell'esame.

Vengono infine modificati e aggiornati gli importi delle sanzioni previste all'art. 13 e viene modificato l'art. 15 che riguarda gli interventi a favore della tartuficoltura.

A fronte delle sopra riportate modifiche, è pertanto necessario aggiornare le disposizioni amministrative attuative della normativa in argomento ed in particolare, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 bis della L.R. n. 30/1988 come modificata dalla L.R. n. 21/2024, provvedere alla definizione delle modalità di pagamento della tassa regionale di raccolta introdotta dal comma 1 del medesimo art. 11 bis.

Allo stato attuale i tesserini di idoneità per la raccolta dei tartufi in corso di validità in Regione Veneto sono circa n. 2800 e sono in formato cartaceo, con modello approvato dalla DGR n. 7768 del 01.12.1989; le richieste di partecipazione all'esame, il cui superamento è necessario per l'ottenimento del tesserino, sono



trasmesse alla struttura competente tramite raccomandata, dato che è necessario allegare n. 2 fotografie in formato tessera e le marche da bollo per l'assolvimento dell'imposta come previsto dal D.P.R. 26.10.1972, n. 642. Il tesserino rilasciato viene quindi successivamente trasmesso al cittadino con ulteriore raccomandata.

In linea con gli obiettivi di digitalizzazione dei servizi resi ai cittadini e con le previsioni dell'Agenda Digitale del Veneto, è stato avviato un percorso finalizzato alla realizzazione di un applicativo informatico dedicato alla gestione delle autorizzazioni alla raccolta di tartufi, integrato nel sistema informativo della Regione del Veneto (SIRV), che consente di informatizzare i procedimenti amministrativi relativi al tesserino di idoneità per la ricerca e la raccolta dei tartufi.

Tale percorso ha visto il coinvolgimento delle competenti strutture regionali – Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali, Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura, Unità Organizzativa Sistema Informativo di Area e Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT – ed è consistito nell'analisi puntuale dei procedimenti da gestire volta alla loro gestione in modalità telematica.

Il nuovo applicativo informatico è stato progettato con le finalità della completa dematerializzazione dei procedimenti e della documentazione amministrativa correlati al rilascio, rinnovo e validità del tesserino di idoneità alla ricerca e alla raccolta di tartufi, con conseguente semplificazione per i cittadini e incremento del patrimonio informativo dell'Amministrazione; in particolare vengono informatizzate le seguenti procedure:

- gestione della richiesta di partecipazione all'esame di idoneità previsto dall'art. 7 della L.R. n. 30/1988;
- gestione delle sessioni d'esame (composizione delle sessioni, convocazione e comunicazioni correlate);
- rilascio del tesserino di idoneità in modalità informatica, con conseguente dematerializzazione del tesserino, nonché riduzione dei costi legati alla gestione dei tesserini cartacei;
- gestione delle richieste di rinnovo del tesserino;
- gestione del pagamento dell'imposta di bollo e della tassa di concessione regionale prevista dall'art. 11 bis della L.R. n. 30/1988;
- gestione dei procedimenti relativi alla sospensione o al ritiro del tesserino.

Il risultato è stata la realizzazione di un applicativo dedicato, integrato nel Sistema Informativo della Regione del Veneto, ove il cittadino può accedere e registrarsi tramite SPID, CIE o CNS, utilizzando strumenti informatici fissi o mobili (personal computer, tablet, smartphone) e procedere alle relative istanze; la procedura prevede alcune verifiche preventive dei dati inseriti da parte del richiedente, supportando l'utente e diminuendo gli errori accidentali, e permette la presentazione telematica e la protocollazione automatica delle istanze.

Inoltre, il cittadino potrà procedere al pagamento dei dovuti tramite la piattaforma MyPay, mediante una funzionalità integrata nell'applicativo informatico, in conformità alle linee guida AgID (G.U. n. 31 del 07.02.2014); tramite lo stesso applicativo il cittadino potrà verificare gli avvisi di pagamento e controllare lo storico dei pagamenti precedenti effettuati.

La gestione del pagamento digitale della tassa di concessione e dell'imposta di bollo direttamente dall'applicativo dedicato consente una notevole semplificazione per i cittadini, che non dovranno necessariamente recarsi presso uffici postali, tabaccherie o altri sportelli autorizzati per effettuare i pagamenti, oltre che ad un notevole snellimento delle procedure interne e conseguente riduzione degli errori e degli oneri burocratici complessivi.

In esito al procedimento di primo rilascio o di rinnovo, il tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi verrà emesso tramite l'applicativo dedicato in formato .pdf e il cittadino potrà accedere alla propria pagina personale per scaricarlo, stamparlo o salvarlo nei propri dispositivi informatici, in modo da poterlo esibire al personale incaricato del controllo. La validità del tesserino viene verificata attraverso la lettura del QRCode impresso sullo stesso.



Come più sopra richiamato, con le modifiche apportate dalla L.R. n. 21/2024 al comma 5 dell'art. 7 della L.R. 30/1988 è inoltre variata la composizione della Commissione di esame di idoneità necessario al rilascio del tesserino di autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi; pertanto la precedente Commissione nominata con DGR n. 285 del 22.03.2022 è da ritenersi decaduta. La norma vigente prevede che detta Commissione sia ora così composta:

- dal Direttore della Struttura regionale competente in materia o da un suo delegato che la presiede;
- da un funzionario esperto in materia della Struttura regionale competente;
- da un delegato indicato dalle Associazioni di tartufai più rappresentative a livello regionale;
- da un esperto botanico scelto tra il personale docente o di ricerca delle Università con sede nella Regione del Veneto;
- da un esperto di gestione forestale e tartuficola indicato dagli Ordini professionali del settore agricolo o forestale.

Un dipendente della Struttura regionale competente in materia svolge la funzione di segretario della Commissione.

Risulta pertanto necessario procedere alla nomina della suddetta Commissione d'esame, dando atto che la competente U.O. Foreste e Selvicoltura ha proceduto all'acquisizione dei nominativi designati per i componenti esterni all'amministrazione regionale, come di seguito indicato:

- in qualità di esperto botanico, il prof. Luca Sella componente effettivo e il prof. Lucio Montecchio componente supplente, entrambi docenti presso il dipartimento TESAF dell'Università degli Studi di Padova, indicati dall'Università degli Studi di Padova con nota in data 12.11.2024, registrata al protocollo regionale con il n. 577085, unico Ateneo a riscontrare la richiesta inviata con nota prot. n. 528065 del 14.10.2024 all'Università degli Studi di Padova, all'Università di Verona, all'Università Ca' Foscari e all'Università IUAV;
- in qualità di esperto di gestione forestale e tartuficola, il dott. Attilio Geremia componente effettivo e il dott. Enrico Vidale componente supplente, indicati dalla Federazione degli Ordini dei dottori Agronomi e dottori Forestali del Veneto con nota del 15.11.2024, registrata al protocollo regionale con il n. 583674, a riscontro della richiesta inviata con nota prot. n. 528150 del 14.10.2024;
- in qualità di delegato delle associazioni di tartufai, il dott. Enrico Vicentini componente effettivo e il sig. Lorenzo Cavallari componente supplente, dell'Associazione Amici del Tartufo Polesano, indicati dall'Associazione medesima con nota in data 25.11.2024, registrata al protocollo regionale con il n. 597009, unica Associazione a riscontrare la richiesta inviata con nota prot. n. 528194 del 14.10.2024 all'Associazione tartufai Veronesi Baldo Lessinia e all'Associazione Amici del Tartufo Polesano.

La Commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati, come stabilito dal comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 30/1988.

L'attività della Commissione consiste nell'accertare le conoscenze della normativa vigente e degli elementi di biologia inerenti i tartufi e quindi attestare l'idoneità alla raccolta tartufi dei richiedenti il tesserino regionale. L'esame si svolge attraverso uno specifico questionario predisposto dalla Commissione.

Ai componenti esterni della Commissione è corrisposta un'indennità di presenza pari a 90,00 € più eventuale rimborso spese da erogarsi nella misura e con le modalità di cui all'art. 187 della L.R. n. 12/1991 e ss.mm.ii. ed ai sensi della DGR n. 2239 del 20.12.2011 a valere sul capitolo di spesa n. 3002 denominato "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese", per una spesa complessiva annuale stimata in 2.000,00 €.

Considerate le diverse modifiche apportate alla L.R. n. 30/1988 con la L.R. n. 21/2024 e le innovazioni procedurali introdotte, sopra sinteticamente indicate, risulta necessario procedere alla redazione delle relative disposizioni applicative, al fine di fornire indicazioni in merito agli aspetti procedurali, tenendo conto in particolare delle novità introdotte dalle modifiche normative e dalla realizzazione del nuovo applicativo informatico dedicato.



Infine, si ricorda che con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 4277/1990 e n. 6170/1991 è stata vietata la raccolta dei tartufi in alcune aree boscate litoranee, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 30/1988. In attesa della definizione di un piano regionale di miglioramento delle aree tartufigene e di una cartografia tematica con individuazione delle aree vocate ed in coerenza con le finalità di tutela dell'ecosistema forestale che li hanno motivati, si ritiene di mantenere le disposizioni di divieto previste dai provvedimenti citati.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "Disposizioni relative all'applicazione della L.R. n. 30/1988 e ss.mm.ii.", dando atto che tali disposizioni superano le precedenti indicazioni e circolari regionali in materia.

Dell'attuazione del presente provvedimento è incaricata la Direzione Foreste Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali, tramite la U.O. Foreste e Selvicoltura, anche apportando eventuali modifiche non sostanziali all'**Allegato A** che dovessero rendersi necessarie per una corretta e agevole applicazione delle disposizioni. Inoltre, il Direttore della Direzione Foreste Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali provvederà ad aggiornare con propri atti la composizione della Commissione in caso, nel corso di validità della stessa, si renda necessaria la sostituzione dei componenti, mentre il Direttore dell'U.O. Foreste e Selvicoltura provvederà ad approvare gli esiti delle prove d'esame per l'accertamento dell'idoneità alla ricerca e raccolta di tartufi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la Legge 16 dicembre 1985, n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo";

VISTA la Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" e successive modificazioni";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 4277 del 19 luglio 1990 "L.R. 28/06/1988, n. 30 art. 8 Divieto di raccolta di tartufi nella pineta di Vallevecchia (Caorle)";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 6170 del 25 ottobre 1991 "L.R. 28/06/1988, n. 30 art. 8 Divieto di raccolta dei tartufi in alcune pinete litoranee in prov. di Venezia";

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le disposizioni regionali per la ricerca e la raccolta dei tartufi e per il riconoscimento di tartufaie controllate, contenute all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. n. 21 del 10 settembre 2024 alla L.R. n. 30 del 28 giugno 1988 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi";



3. di nominare la nuova Commissione di esame per l'accertamento dell'idoneità alla ricerca e raccolta di tartufi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 30/1988 nella seguente composizione:

a) Presidente: dott.ssa Silvia Majer, Direttore della U.O. Foreste e Selvicoltura, o suo delegato;

b) Funzionario esperto in materia: dott. Michele Brusò componente effettivo, – dott.ssa Dorian Ferri componente supplente, entrambi in servizio presso l'U.O. Foreste e Selvicoltura;

c) Componente indicato dalle associazioni di tartufai: dott. Vicentini Enrico componente effettivo, sig. Cavallari Lorenzo componente supplente, su indicazione dell'Associazione Amici del Tartufo Polesano;

d) Esperto botanico: prof. Luca Sella componente effettivo, prof. Lucio Montecchio componente supplente, su indicazione del Dipartimento TESAF dell'Università degli Studi di Padova;

e) Esperto di gestione forestale e tartuficola: dott. Attilio Geremia componente effettivo, dott. Enrico Vidale componente supplente, su indicazione della Federazione degli Ordini dei dottori Agronomi e dottori Forestali del Veneto;

4. di nominare segretaria della suddetta Commissione la dipendente Sig.ra Laura Forte, o in caso di sua assenza, la Sig.ra Roberta Favaro, entrambe in servizio presso la U.O. Foreste e Selvicoltura;

5. di incaricare il Direttore della U.O. Foreste e Selvicoltura dell'approvazione degli esiti delle prove d'esame per l'accertamento dell'idoneità alla ricerca e raccolta di tartufi della Commissione con proprio provvedimento;

6. di stabilire che ai componenti della Commissione di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente punto 5 è corrisposta un'indennità di presenza pari a 90,00 € più eventuale rimborso spese, da erogarsi nella misura e con le modalità di cui all'art. 187 della L.R. n. 12/1991 e ss.mm.ii. ed ai sensi della DGR n. 2239/2011 a valere sul capitolo di spesa n. 3002 denominato "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese", per una spesa complessiva annuale stimata in 2.000,00 €;

7. di stabilire che la Commissione dura in carica cinque anni e che alla sua naturale decadenza si procederà alla nomina di una nuova Commissione;

8. di dare mandato al Direttore della Direzione Foreste Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico-forestali di provvedere con proprio atto ad eventuali aggiornamenti alla composizione della Commissione d'esame in caso, nel corso di validità della stessa, si renda necessaria la sostituzione dei componenti;

9. di confermare le disposizioni di divieto di raccolta dei tartufi nelle aree elencate alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 4277/1990 e n. 6170/1991, in coerenza con le finalità di tutela dell'ecosistema forestale che li hanno motivati;

10. di incaricare il Direttore della Direzione Foreste Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali, tramite la U.O. Foreste e Selvicoltura, competente in materia, dell'attuazione della presente deliberazione, anche apportando all'**Allegato A** le eventuali modifiche non sostanziali che in fase di applicazione si rendessero necessarie, nonché dell'attivazione, con il supporto della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT, dell'applicativo informatico dedicato alla gestione delle autorizzazioni alla raccolta di tartufi;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA L.R. n. 30/1988 e ss.mm.ii.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni attuano la disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, in base alla L.R. n. 30/1988 e ss.mm.ii. Le presenti disposizioni sono valide nel territorio della regione Veneto.

2. AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 30/1988, la ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva.

Il diritto di riserva alla raccolta si esercita nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute e nei terreni gravati da uso civico nei quali in base alle vigenti disposizioni è confermato il diritto esclusivo da parte degli utenti.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 30/1988 la Giunta Regionale può individuare con propria deliberazione delle aree dove, per motivazioni ecologico-ambientali, la raccolta dei tartufi è vietata temporaneamente o permanentemente.

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 30/1988 per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta. Il tesserino viene rilasciato previo superamento di apposito esame di idoneità.

Il tesserino ha validità di dieci anni e alla scadenza ne può essere richiesto il rinnovo con specifica istanza, senza ripetere l'esame di idoneità.

L'età dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

Non sono soggetti all'obbligo di essere in possesso dell'apposito tesserino coloro che effettuano la raccolta su fondi di loro proprietà.

A partire dalla data 1 gennaio 2025 le procedure relative al rilascio, al rinnovo e ad ogni altro adempimento, relativi al tesserino di idoneità sono gestite in modalità telematica tramite l'apposito applicativo reso disponibile nella pagina dedicata alla materia del sito Internet della Regione del Veneto, raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/raccolta-tartufi>. Il cittadino potrà accedere all'applicativo tramite SPID o CIE o CNS e registrarsi con i propri dati anagrafici. Una volta registrato potrà procedere a tutti gli adempimenti previsti:

- Richiesta di partecipazione all'esame ai fini del rilascio del tesserino di idoneità;
- Richiesta di rinnovo del tesserino;
- Pagamento dell'imposta di bollo del valore vigente necessaria per la presentazione dell'istanza e il rilascio del titolo abilitativo o attestazione dell'avvenuto assolvimento;
- Pagamento della tassa di concessione annuale;
- Altre istanze collegate (Rinuncia/duplicato/sospensione del tesserino).

A partire dal 1° gennaio 2025 i nuovi tesserini e i tesserini rinnovati o sostituiti saranno emessi in formato digitale; il tesserino conterrà un QRCode, dalla cui lettura sarà possibile controllare la validità del tesserino e l'avvenuto pagamento della tassa di concessione annuale.

Ulteriori informazioni sono rese disponibili alla seguente pagina internet:

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/raccolta-tartufi>.



b2fcc552



3. TASSA DI CONCESSIONE ANNUALE

Con le modifiche apportate dalla L.R. n. 21/2024 alla L.R. n. 30/1988, è stata istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di euro 100,00.

La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né a coloro che, consorziati ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 30/1988, esercitano la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.

Per i titolari di tesserino in corso di validità, la tassa va corrisposta alla Regione del Veneto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a partire dall'annualità 2025. Per i nuovi tesserini, ovvero dopo il superamento del previsto esame di idoneità, la tassa va corrisposta entro tre mesi a partire dalla data del rilascio del tesserino.

In mancanza del pagamento della tassa di concessione annuale, il titolare del tesserino non è autorizzato alla raccolta e, nel caso di trasgressione, è soggetto all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, art. 6 della L.R. 33/1993, ovvero da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

La tassa viene corrisposta accedendo all'applicativo dedicato alla gestione delle autorizzazioni alla raccolta di tartufi della Regione del Veneto, dove sarà possibile procedere al pagamento tramite il sistema di MyPay, oppure potrà essere scaricato l'avviso di pagamento al fine di effettuare il pagamento presso le ricevitorie autorizzate (tabaccherie, uffici postali o altri sportelli abilitati).

Ulteriori informazioni e indicazioni procedurali sono rese disponibili alla seguente pagina internet: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/raccolta-tartufi>. In caso di ritardo nel pagamento viene applicata la soprattassa prevista dal comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 33/1993, come di seguito richiamato:

- soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
- soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre i trenta giorni dalla scadenza.

4. MODALITÀ DI CONTROLLO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI

Il titolare del tesserino di idoneità in formato cartaceo ancora in corso di validità dovrà avere con sé, nella fase della ricerca e raccolta di tartufi, il tesserino, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione e un documento di identità, da esibire agli organi di controllo.

I possessori del tesserino in formato digitale dovranno avere con sé il tesserino (stampato o scaricato su supporto informatico, per esempio uno smartphone) per consentire la lettura del QRCode, oltre a un documento di identità.

5. RICONOSCIMENTO DELLE TARTUFAIE

Le tartufoie controllate e coltivate, come definite rispettivamente dall'art. 3 e dall'art. 4 della L.R. n. 30/1988, sono soggette a riconoscimento con decreto del direttore della struttura regionale competente.

L'avvenuto riconoscimento della tartufoia controllata o coltivata obbliga l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufoie stesse con la dicitura "Raccolta di tartufi riservata" oppure "Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati" e dovrà riportare i riferimenti dell'atto amministrativo di riferimento (numero e data del decreto). Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m di altezza dal suolo, lungo il confine della tartufoia, ed essere poste in modo da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il successivo.

Le tabelle dovranno avere le seguenti caratteristiche: dimensioni 20 x 30 cm, scritta nera in stampatello su fondo bianco ed essere realizzate su materiale plastico o metallico resistente; nel caso la scritta non sia più leggibile le tabelle dovranno essere sostituite.

Per le tartufoie controllate, gli interessati, proprietari o conduttori, devono presentare istanza alla struttura regionale competente allegando la seguente documentazione:



b2Fcc552



- Planimetria catastale in scala adeguata per l'individuazione esatta dell'area interessata;
- Certificato catastale che attesti la proprietà e la destinazione colturale dei terreni;
- Relazione tecnica con una descrizione delle caratteristiche ecologiche, dello stato dei luoghi con particolare riferimento alla presenza di specie tartufigene e contenente il piano di gestione e di miglioramento della tartufaia;
- Documentazione fotografica;
- Imposta di bollo del valore vigente;
- Nel caso di istanza presentata dal conduttore, deve essere presentato un atto di assenso da parte del proprietario.

Per le tartufaie coltivate, gli interessati devono presentare istanza alla struttura regionale competente allegando la seguente documentazione:

- Planimetria catastale in scala adeguata per l'individuazione esatta dell'area interessata;
- Certificato catastale che attesti la proprietà e la destinazione colturale dei terreni;
- Relazione tecnica con una descrizione delle caratteristiche ecologiche, dello stato dei luoghi e contenente il piano agronomico e le planimetrie di descrizione dell'impianto;
- Documentazione fotografica;
- Imposta di bollo del valore vigente;
- Nel caso di conduttore deve essere presentato un atto di assenso da parte del proprietario.

La modulistica e ulteriori informazioni sulla presentazione delle richieste sono rese disponibili alla seguente pagina internet: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/raccolta-tartufi>.

La documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta da tecnico abilitato all'esercizio della professione in materia agro-forestale ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

Nel caso il cui riconoscimento o il rinnovo sia richiesto da un consorzio, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 30/1988, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del consorzio.

Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità decennale ed è rinnovabile su istanza dell'interessato con le stesse procedure sopra previste.

Il riconoscimento delle tartufaie coltivate non ha scadenza e sarà onere del conduttore comunicare alla struttura regionale competente il venir meno dei presupposti per il riconoscimento della tartufaia.

Gli interventi selvicolturali nelle tartufaie controllate ricadenti in superfici boscate, come definite dall'art. 14 della L.R. n. 52/1978, sono soggetti alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui al Regolamento regionale n. 2/2020.

6. PERIODI E MODALITA' DI RACCOLTA

I periodi e le modalità di raccolta per le singole specie sono stabiliti dall'art. 8 della L.R. 30/1988.

La raccolta dei tartufi, ai sensi dell'art.8, comma 1 della L.R. n. 30/1988 è consentita nei seguenti periodi:

- Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato dal 15 novembre al 15 marzo;
- Tuber brumale varietà moschatum, detto volgarmente tartufo moscato dal 15 novembre al 15 marzo;
- Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo di estate o scorzone dal 1° giugno al 30 novembre;
- Tuber aestivum var. uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato dal 15 settembre al 31 gennaio;
- Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d' inverno o trifola nera dal 1° gennaio al 15 marzo;
- Tuber borchii Vitt., detto volgarmente bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 15 aprile;
- Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio dal 1° settembre al 31 dicembre;
- Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario dal 1° settembre al 31 gennaio.



b2fcc552



La raccolta nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute non è soggetta ai suddetti periodi; in questo caso nella fattura e nel documento di trasporto dei tartufi deve essere presente la dicitura "coltivato", oltre alla descrizione del prodotto, il nome scientifico latino della specie e l'origine esatta con indicazione della tartufaia.

Le modalità di raccolta sono disciplinate dai commi da 2 a 10 ter dell'art. 8 della L.R. n. 30/1988.

In particolare ai sensi del comma 4 del medesimo articolo lo scavo "è consentito con l'eventuale impiego del "vanghetto" o "vanghella" avente una lama di forma rettangolare o triangolare della lunghezza massima di 20 centimetri, della larghezza massima in punta di 8 centimetri e dotata di manico, al massimo di 120 centimetri, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato".

7. LIMITI ALLA RACCOLTA

L'art. 10 bis della L.R. 30/1988, introdotto con le modifiche apportate dalla L.R. 21/2024, stabilisce dei limiti di raccolta nel caso di autoconsumo; il quantitativo massimo raccogliibile al giorno è di 0,5 kg, di cui 0,1 kg massimo di tartufo bianco.

I raccoglitori commerciali occasionali, in regola con il pagamento dell'imposta sostitutiva per l'anno di raccolta in corso, di cui ai commi dal 692 al 697, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e i raccoglitori professionali titolari di partita IVA con codice ATECO attinente non sono soggetti ai limiti di raccolta giornaliera sopra indicati.

I raccoglitori commerciali occasionali dovranno esibire, unitamente al tesserino di idoneità e al documento di identità, la ricevuta di pagamento dell'imposta sostitutiva, anche in modalità telematica su supporto informatico portatile (smartphone, tablet ecc.).

8. RICERCA E RACCOLTA NELLE FORESTE DEMANIALI

La ricerca e la raccolta di tartufi nelle foreste del demanio regionale è consentita ai titolari di tesserino di idoneità ed in regola con il pagamento della tassa annuale, con le stesse modalità, limiti e periodi della raccolta stabiliti per le altre aree, previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 30/1988.

Le foreste demaniali della Regione Veneto sono gestite da Veneto Agricoltura, a cui deve essere presentata la richiesta di autorizzazione.



b2fcc552

